

Allegato n

STATUTO

dell'Associazione culturale "Il naufragarmèdolce"

Articolo I°

(denominazione e sede)

E' costituita l'associazione culturale denominata "Il naufragarmèdolce".

L'associazione ha sede in Roma Via Emilio Cirino n. 18.

Articolo II°

(scopo)

L'Associazione ha per scopo:

a) la produzione e la realizzazione di spettacoli teatrali:

b) la realizzazione di films a soggetto di lungo e corto metraggio, di shorts pubblicitari e documentari a passo normale o ridotto, di qualsiasi forma e tecnica già conosciuta o allo studio sperimentale;

c) l'organizzazione di convegni e seminari sulle tematiche dell'arte;

d) l'allestimento di laboratori teatrali in cui vengano approfondite tutte le discipline tecniche che concorrono all'arte teatrale e cinematografica;

e) la formazione di operatori culturali in grado di interagire nell'ambito della scuola dell'obbligo e secondaria.

Articolo III°

(soci)

Possono divenire soci tutti i cittadini che si riconoscono nelle finalità predette e desiderano impegnarsi per la loro attuazione nell'attività dell'associazione. Le modalità di iscrizione all'associazione sono precisate nell'apposito regolamento.

Articolo IV°

L'associazione non ha scopo di lucro.

Le entrate necessarie per la copertura delle spese inerenti alle varie attività dell'associazione provengono da: quote associative annuali, eventuali altri contributi dei soci, contributi di Enti, società persone fisiche ecc. che ne intendano sostenere l'attività, azioni promozionali ed ogni altra iniziativa consentita dalle leggi.

Tali entrate sono rigorosamente elencate, anno per anno, in un apposito registro aggiornato a cura del Presidente.

Articolo V°

(Organi dell'associazione)

Sono organi dell'associazione l'assemblea dei soci ed il consiglio direttivo.

Articolo VI°

(Assemblea dei soci)

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano.

Si riunisce su convocazione del Presidente, o, nel caso di suo impedimento, su convocazione del Consiglio Direttivo.

Olivero
Inc. 1901
Spandani
Birello
Albino
Albino

Chiera
Chiera
Albino

[Handwritten signature]



in via ordinaria ogni anno.

Tutti i soci hanno diritto al voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

L'assemblea dei soci è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno il 20% dei soci (in proprio o per delega) ed è sempre validamente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o da componente del Consiglio Direttivo dal primo incaricato per iscritto.

Per la validità delle delibere è richiesta la maggioranza semplice dei soci votanti (presenti o per delega).

All'assemblea competono in particolare: le direttive per l'attività nel successivo anno, la discussione e l'approvazione del preventivo di spesa per l'anno successivo, l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo, l'approvazione di modifiche dello statuto.

Articolo VII°

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo a cui compete la formulazione e la realizzazione dei programmi di attività dell'associazione, in genere la sua amministrazione, nonché l'emissione e le modifiche del regolamento interno. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di due soci

Enrica Cosarico

Angelo Camardo

Alberto Jole

[Signature]

[Signature]

Elisabetta Altieri

Flaminio

Ottavio D'Avanti

Alfonso

Adriano Guarnini


Luc. Tosti

Spandani

fino ad un massimo di cinque soci. Viene eletto dall'assemblea dei soci secondo l'apposito regolamento.

Dura in carica cinque anni

salvo quanto stabilito nell'atto costitutivo in merito alla nomina del primo consiglio direttivo che secondo le cariche potrà avere diverse durate ed è rileggibile. Le riunioni del consiglio direttivo vengono convocate dal Presidente, o, in caso di suo impedimento, dal membro più anziano del consiglio direttivo (secondo l'iscrizione e, a parità, secondo l'età). Le riunioni sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e sono presiedute dal Presidente. Le delibere sono valide a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Sono di competenza del consiglio direttivo in particolare: la preparazione del rendiconto delle attività svolte dall'associazione nel corso dell'anno precedente, da sottoporre per approvazione all'assemblea ordinaria; la determinazione del preventivo delle attività per l'anno in corso, da sottoporre per approvazione all'assemblea ordinaria; la formulazione del programma dettagliato di attività e la sua realizzazione; la determinazione delle quote annuali di partecipazione all'associazione; il vaglio delle richieste di adesione come socio, sia di singoli che di circoli; l'approvazione dei regolamenti necessari per la gestione. La partecipazione al consiglio direttivo è



un impegno a carattere volontaristico e non comporta alcuna retribuzione.

Articolo VIII°

(Presidente)

Il presidente ha a tutti gli effetti la legale rappresentanza dell'associazione.

Convoca la riunione del consiglio direttivo e dell'assemblea dei soci, ne prepara l'ordine del giorno, la presiede.

Cura la tenuta dell'elenco dei soci costantemente aggiornato in un apposito registro sempre disponibile per consultazione da parte dei soci.

Assicura pronta ed efficace esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo. Può delegare alcune delle proprie competenze.

Resta in carica cinque anni e può essere riconfermato.

In caso di assenza od impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente o dal consigliere più anziano. La carica di Presidente è un impegno di carattere volontaristico e non comporta alcuna retribuzione.

Articolo IX°

(Esercizio economico - finanziario)

L'esercizio economico - finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni alla fine di ogni esercizio il consiglio direttivo predispone il rendiconto

da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria.

Articolo X°

(Adesione ad associazioni, organizzazioni nazionali,
internazionali, etc.)

Per potenziare l'efficacia dell'attività dell'associazione
il consiglio direttivo può deliberare l'adesione di circoli,
associazioni, organizzazioni nazionali ed internazionali,
eccetera, che si ispirino nella loro azione alle stesse
proprie finalità statutarie.

Articolo XI°

(Scioglimento dell'associazione)

L'associazione si scioglie su delibera di una assemblea
appositamente convocata. Il patrimonio dell'associazione
eventualmente esistente al momento dello scioglimento verrà
destinato alla creazione di borse di studio per opere di
beneficienza; se ciò non avvenisse i soci hanno diritto
a ricevere una quota del patrimonio sociale residuo allo
scioglimento.

Articolo XII°

(Rinvio alla legge)

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano
le norme del Libro I°, Titolo II° del Codice Civile.

ROMA 23/7/96

Olivero Antonio
Puc. Incisla

Stefano haams

Elisabetta Altini

Flavia Cresti

Ottavia Diavoli

Alomda Ballea

Miera Cosentino

Claudia Comotto

Matteo Sole

Giuliano jr



de' Attilio a 12/9

Comitato: Corteo di S. Bonifacio a 119

12) Lega Piana

13) Lega Horticulture

Alto del pto de un pto al pto
le pto in to

Alvino Cominci

Pier Ingh

Stefano Lom

Elisabetta Odo

Flaminio

Antonio

Antonio

Elisabetta Cominci

Antonio Cominci

Antonio

Antonio



Copia conforme all'originale firmato a forma di legge che
si rilascia In carta senza bollo per uso imposte

Roma, addi 24 LUG. 1996

Antonio

